

in quanto una disciplina nazionale del genere, che si applichi indistintamente alla merce nazionale e a quella importata, possa essere giustificata dalla necessità di soddisfare esigenze imperative concernenti, in particolare, la tutela dei consumatori e la lealtà dei negozi commerciali.

7. Benché una normativa nazionale, per tutelare un'indicazione indiretta d'origine geografica nell'interesse della difesa del consumatore, possa legittimamente vietare la messa in commercio di vini importati in un determinato tipo di bottiglia, è necessario sottolineare che, in un regime di mercato comune, la tutela dei consumatori e la lealtà dei negozi commerciali in fatto di presentazione dei vini devono essere garantite nel reciproco rispetto degli usi correttamente e tradizionalmente praticati nei vari Stati membri.

L'applicazione, da parte di uno Stato membro, all'importazione di vini originari di un altro Stato membro, di una normativa nazionale che riservi l'uso di bottiglie aventi una determinata forma a taluni produttori nazionali costituisce misura d'effetto equi-

valente a una restrizione quantitativa qualora l'impiego di bottiglie aventi la stessa forma o una forma simile sia conforme ad un uso correttamente e tradizionalmente praticato nello Stato d'origine.

8. Le misure d'effetto equivalente a restrizioni quantitative all'importazione derivanti dalla normativa nazionale che riservi l'uso di bottiglie aventi una determinata forma a taluni produttori o commercianti nazionali non possono essere giustificate:

- da motivi di ordine pubblico, indipendentemente dal fatto che detta normativa commini o no sanzioni penali;
- da motivi attinenti alla tutela della proprietà industriale e commerciale, in quanto siffatte bottiglie sono tradizionalmente usate dai produttori nazionali, qualora bottiglie identiche o simili siano utilizzate in un altro Stato membro in forza di usi correttamente e tradizionalmente praticati nel commercio di vini provenienti da questo Stato.

Nel procedimento 16/83,

avente ad oggetto la domanda di pronunzia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato, dal Landgericht di Monaco di Baviera II (Decima Sezione penale) nel procedimento penale dinanzi ad esso pendente a carico di

KARL PRANTL

per violazione del «Weingesetz» (legge sul vino), domanda vertente sull'interpretazione degli artt. 30 e 36 del Trattato,

LA CORTE,

composta dai signori J. Mertens de Wilmars, presidente, T. Koopmans e Y. Galmot, presidenti di Sezione, P. Pescatore, Mackenzie Stuart, A. O'Keeffe, G. Bosco, O. Due e U. Everling, giudici,

avvocato generale: Sir Gordon Slynn
cancelliere: P. Heim

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

In fatto

Gli antefatti, il procedimento e le osservazioni presentate a norma dell'art. 20 del Protocollo sullo Statuto (CEE) della Corte di giustizia si possono riassumere come segue:

I — Gli antefatti e il procedimento

A — *Gli antefatti*

1. La bottiglia, chiamata «Bocksbeutel»

La bottiglia al centro della presente causa è una bottiglia panciuta, di forma caratteristica. I v.q.p.r.d. (vini di qualità prodotti in regioni determinate) della Franconia, Franconia detta di Baden, e di quattro comuni situati nella parte centrale del Baden vengono venduti in questa bottiglia ed in Franconia, l'uso della stessa, chiamata «Bocksbeutel», ha tradizione plurisecolare.

Anche in Italia, specialmente nel Trentino Alto Adige, la bottiglia «Bocksbeutel» ha una tradizione più che centenaria.

La bottiglia «Bocksbeutel» italiana tradizionale è leggermente più panciuta della «Bocksbeutel» della Franconia ed ha il collo appena più corto.

2. La normativa tedesca sui vini volta a proteggere l'uso di tale bottiglia

In seguito ad una sentenza del 12 marzo 1971, con la quale il Bundesgerichtshof dichiarava che la «Bocksbeutel» costituiva un'indicazione indiretta dell'origine geografica del prodotto e che l'uso di bottiglie di quel tipo per vini che non sono stati prodotti nella regione in cui viene tradizionalmente usata tale bottiglia potrebbe indurre in errore il consumatore, veniva adottato il § 17 del regolamento sul vino, il vino liquoroso e le bevande a base di vino 15 luglio 1971 (Wein-Verordnung — Bundesgesetzblatt 1971, prima parte, pag. 926).

Detto articolo è del seguente letterale tenore:

«Può essere posto in commercio in "Bocksbeutelflasche" di tipo tradizionale solo vino con denominazione d'origine controllata della specifica zona di produ-

zione della Franconia, del Taubertal bavarese e, dello Schüpfergrund nonché dei comuni di Neuweier, Steinbach, Umweg e Varnhalt».

Il § 23, II, del medesimo regolamento dispone:

«Secondo il § 67, V, n. 2, del Weingesetz è punito colui che, in ispregio del § 17, mette in commercio in "Bocksbeutelflasche" prodotti diversi da quelli ivi indicati».

Infine, il § 67, V, del Weingesetz (Bundesgesetzblatt 1971, parte I, pag. 893) contiene fra l'altro la disposizione seguente:

«Con la pena detentiva sino ad un anno o con la pena pecuniaria è punito chi

1. . . .

2. pone in commercio, importa od esporta o fa oggetto di pubblicità un prodotto trasgredendo il divieto di frode del § 46, I-III o di un regolamento adottato a norma del § 46, IV, qualora questo, per una determinata ipotesi, si richiami alla presente disposizione penale . . . ».

Va osservato che, successivamente all'entrata in vigore del § 17 del regolamento sul vino, la tutela della bottiglia di tipo «Bocksbeutel» sembra essersi un po' attenuata nella Repubblica federale di Germania, da quando, il 26 gennaio 1979, è intervenuta una nuova decisione del Bundesgerichtshof secondo la quale il § 17 del suddetto regolamento va interpretato in senso restrittivo e riguarda esclusivamente le bottiglie del tipo «Bocksbeutel» originali e non altri tipi di bottiglie «paragonabili» o «affini».

3. L'imputazione del Prantl

Gli si contesta di aver importato in Germania, dal 3 dicembre 1980 al 10 settem-

bre 1981, con azione continuata ai fini della vendita professionale, un vino rosso italiano, cioè un vino di qualità prodotto in una regione determinata, proveniente dalle cantine Martini di Girlan (Cornaiano), usando abusivamente bottiglie «Bocksbeutel», di averlo venduto in detto paese e detenuto per la vendita.

Esso avrebbe quindi violato le suddette disposizioni del § 17 della Wein-Verordnung e sarebbe passibile di pena ai sensi del § 67, V, n. 2, del Weingesetz 14 luglio 1971.

B — Il procedimento

— Il 6 luglio 1982, l'Amtsgericht di Miesbach proscioglieva l'imputato, essendo giunto alla conclusione che le bottiglie usate dallo stesso erano «Bocksbeutel» di tipo tradizionale ai sensi del § 17 della Wein-Verordnung, ma che, in forza degli artt. 30 e 36 del Trattato CEE, tale regolamento non poteva essere applicato.

— Il pubblico ministero interponeva appello dinanzi al Landgericht München II, sostenendo che il § 17 della Wein-Verordnung non aveva effetto equivalente ad una restrizione quantitativa all'importazione e non era quindi in contrasto con l'art. 30 del Trattato.

Inoltre, tale disposizione è resa necessaria e giustificata dall'interesse del consumatore e dalla tutela della lealtà degli scambi commerciali.

— Il giudice di rinvio riteneva che le bottiglie usate dal Prantl «assomiglino molto nella forma alle "Bocksbeutelflasche" della Franconia . . . » e che «si tratti di "Bocksbeutelflasche" di tipo tradizionale ai sensi del § 17 della Wein-Verordnung».

— Detto giudice si chiedeva tuttavia se, in base alla norma eccezionale dell'art. 36 del Trattato, il § 17 della Wein-Verordnung mantenga la propria validità, in caso di conflitto con l'art. 30 del Trattato stesso.

Con ordinanza 12 gennaio 1983, la Decima Sezione penale del Landgericht di Monaco II sospendeva il procedimento e sottoponeva alle Corte le due seguenti questioni pregiudiziali:

«1. Se il § 17 del regolamento 15 luglio 1971 sul vino, sul vino liquoroso e sulle bevande a base di vino (Wein-Verordnung) abbia effetto equivalente ad una restrizione quantitativa all'importazione vietata dall'art. 30 del Trattato CEE.

2. Se, nelle particolari circostanze della presente fattispecie, il § 17 della Wein-Verordnung possa venir applicato per la tutela dei beni giuridici indicati nell'art. 36 del Trattato CEE».

L'ordinanza di rinvio è stata registrata nella cancelleria della Corte il 28 gennaio 1983.

A norma dell'art. 20 del protocollo sullo Statuto della Corte di giustizia CEE, hanno presentato osservazioni scritte Karl Prantl, con gli avvocati Stock, Strohm e Reinelt; il governo della Repubblica federale di Germania, rappresentato dal prof. Rudolf Lukes, professore ordinario di diritto; il governo della Repubblica italiana, rappresentato dall'avvocato dello Stato Ivo M. Braguglia; e la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. Richard Wainwright e Bernhard Jansen, membri del suo ufficio legale, in qualità di agenti.

A norma dell'art. 95, § 2, del regolamento di procedura, avendo il governo federale tedesco chiesto alla Corte di decidere in udienza plenaria, la causa è stata rimessa dinanzi alla Corte in seduta plenaria.

Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte ha deciso di passare alla fase orale, senza procedere ad istruttoria. Essa ha tuttavia deciso di invitare la Commissione e la Repubblica federale di Germania a rispondere, prima della fase orale, ai seguenti quesiti:

1. Quesiti posti alla Commissione delle Comunità europee

La Commissione è invitata ad esibire alla Corte i risultati dell'inchiesta da essa svolta (v. pag. 12 delle sue osservazioni), al fine d'esaminare se esistano negli altri Stati membri disposizioni o prassi analoghe riconosciute dal diritto nazionale.

La Commissione è invitata ad esporre brevemente i lavori svolti ed i negoziati intrapresi sino ad oggi al fine di garantire la tutela della «Bocksbeutel», nonché i motivi del fallimento di tali lavori e negoziati.

2. Quesiti posti alla Repubblica federale di Germania

Il governo della Repubblica federale di Germania è invitato a precisare: quale sia l'oggetto dell'associazione tedesca menzionata a pag. 30 delle sue osservazioni; con quale motivazione ed in base a quale legislazione tale associazione abbia depositato un contrassegno.

II — Le osservazione scritte depositate dinanzi alla Corte

A — Le osservazioni del Prantl, imputato nella causa principale

1. In via preliminare il Prantl presenta quattro osservazioni in merito all'ordinanza di rinvio.

— Sarebbe anzitutto stato più esatto dire che la «Bocksbeutel» italiana tradizionale è appena più panciuta della «Bocksbeutel» della Franconia ed ha il collo appena più corto.

— In secondo luogo, il giudice di rinvio, nella motivazione dell'ordinanza, ha ommesso di precisare che le «Bocksbeutel» del Trentino Alto Adige vengono importate in gran quantità in Germania, sinora senza difficoltà da parte delle competenti autorità tedesche.

— In terzo luogo, il mezzo difensivo dedotto dinanzi al giudice nazionale e basato sul fatto che, secondo il diritto italiano, chiunque può usare bottiglie «Bocksbeutel» vuote, qualunque sia il vino (v.q.p.r.d.) in esse contenuto, merita almeno di essere ritenuto fondato quando l'uso di tali «Bocksbeutel», per vini di talune regioni, costituisce una lunga tradizione. Di conseguenza, la tutela del consumatore tedesco o di quello comunitario non richiedono, a priori, l'adozione di una disposizione particolare, come quella che costituisce, fra le disposizioni penali della «Wein-Verordnung» 15 luglio 1971, il § 17 sopra citato.

— Infine, in quarto luogo, dinanzi al giudice nazionale di primo grado, esso

aveva, in via subordinata, chiesto che fosse incluso nella questione pregiudiziale se il § 17 della Wein-Verordnung sia — per lo meno — in contrasto col diritto comunitario in quanto il divieto da esso posto e la conseguente disposizione penale si applicano anche qualora, come nella fattispecie, sulle bottiglie simili alle «Bocksbeutel» nelle quali è venduto il vino del Trentino Alto Adige sono apposte etichette chiare e dettagliate, che non possono dar adito ad alcuna confusione e che attirano l'attenzione del consumatore sul fatto che il vino contenuto in quelle bottiglie proviene da regioni diverse da quelle indicate nel § 17 della Wein-Verordnung.

2. La normativa di cui trattasi trasgredisce l'art. 30 del Trattato CEE poiché costituisce una misura d'effetto equivalente ad una restrizione all'importazione. La giurisprudenza della Corte di giustizia dispone in proposito che vanno considerate misure d'effetto equivalente a restrizioni all'importazione le disposizioni che ostacolano, in modo indiretto o potenziale, il commercio all'interno della Comunità, senza che occorra esaminare i criteri connessi all'esistenza di una discriminazione formale.

La Corte ha altresì più volte sottolineato che siffatte misure d'effetto equivalente non riguardano solo le normative commerciali in senso stretto.

Se ne desume che, per la sua natura ed i suoi effetti, il § 17 della Wein-Verordnung eccede gli effetti propri dell'ambito d'influenza di normative commerciali del genere.

Inoltre, tale normativa, nella sua versione attuale e tenuto conto dell'interpretazione estensiva che non considera l'etichettatura e la denominazione concreta del vino, non costituisce una regolamen-

tazione necessaria per soddisfare esigenze imperative connesse, in particolare, alla tutela dei consumatori ed alla lealtà delle transazioni commerciali.

3. Infine, le deroghe di cui all'art. 36 del Trattato non possono applicarsi nella fattispecie.

— Anzitutto, l'art. 36 del Trattato è una norma di deroga che va pertanto interpretata restrittivamente.

— In secondo luogo, sebbene uno Stato membro, per garantire la lealtà degli scambi commerciali e la tutela del consumatore, possa eventualmente, adottare disposizioni che limitano l'uso di determinate forme di bottiglie di vino, onde evitare confusioni sull'origine dello stesso, bisogna, secondo la giurisprudenza costante della Corte, esaminare con precisione se il provvedimento adottato sia assolutamente necessario (e non solo auspicabile), se, con l'andar del tempo, resti giustificato ed, infine, se non possa essere sostituito da altri provvedimenti che salvaguardino maggiormente il principio di libera circolazione delle merci all'interno della Comunità europea.

— Alla luce della giurisprudenza della Corte ciò non avviene nella fattispecie.

La normativa considerata non osserva né il principio di proporzionalità, né quello dell'intervento il più limitato possibile, in quanto le indicazioni che si trovano sull'etichetta originale del prodotto importato «hanno, per i consumatori per quanto riguarda la natura del prodotto, un contenuto informativo equivalente a quello della denominazione legalmente prescritta» (sentenza 11. 12. 1980, Fietje, 27/80, Racc. 1980, pag. 3839).

Ora, nella fattispecie, è indubbio che le varie indicazioni e menzioni che figurano sulla bottiglia e che indicano tutte l'Italia come paese d'origine, ed in particolare il Trentino Alto Adige, bastano ad informare il consumatore che il prodotto venduto in quelle bottiglie non proviene dalla Franconia, ma dal Trentino Alto Adige.

— Inoltre il diritto tedesco sulla concorrenza è uno dei meno elastici del mondo e la giurisprudenza dei tribunali tedeschi in materia si basa sull'«immagine di un consumatore medio, assolutamente incapace, sprovvisto in modo quasi patologico e distratto per negligenza». Un atteggiamento del genere è deplorabile e, giustamente, la Corte di giustizia attribuisce molta importanza alle indicazioni che si trovano sull'etichetta (sentenza 22. 6. 1982, Robertson ed altri, 220/81, e sentenza 16. 12. 1980, Anton Adriaan Fietje, 27/80, Racc. 1980, pag. 3839).

Infine, il mantenere in vigore il § 17 della Wein-Verordnung costituisce una discriminazione — seppure facilmente evitabile — nei confronti degli altri Stati membri che va molto al di là della necessaria tutela del consumatore.

Sebbene infatti, le forme delle bottiglie «Bocksbeutel» della Franconia non siano del tutto identiche e si presentino, in parte, molto diversamente, i produttori di vino della Franconia possono usare le bottiglie di cui è causa senza alcuna restrizione mentre l'uso delle stesse è assolutamente vietato ai produttori di vino del Trentino Alto Adige la cui «Bocksbeutel» ha anch'essa tradizione centenaria.

Tale situazione è ancora più sorprendente da quando, dopo la summenzionata sentenza 26 gennaio 1979 del Bundesgerichtshof, le bottiglie «Bocksbeutel»

portoghesi possono essere importate in Germania in quantità illimitata.

— Concludendo, la Corte potrà risolvere affermativamente la prima questione e negativamente la seconda nonché dichiarare «comunque che il § 17 della Wein-Verordnung non può applicarsi ai casi in cui è indicato in modo abbastanza chiaro sull'etichetta della bottiglia che il vino venduto nelle "Bocksbeutel" proviene dalla regione del Sud Tirolo in Italia».

B — Le osservazioni presentate dal governo della Repubblica federale di Germania

In via preliminare, il governo della Repubblica federale di Germania ha sottolineato che non spetta alla Corte, nell'ambito di un procedimento proposto a norma dell'art. 177 del Trattato, pronunciarsi sulla compatibilità col diritto comunitario di disposizioni di diritto nazionale.

In tal senso, la Corte deve pertanto esaminare, nel caso di specie, se le disposizioni del Trattato CEE sulla libera circolazione delle merci consentono normative interne degli Stati membri del tipo di quelle che vietano l'uso di bottiglie «Bocksbeutel» al fine di tutelare le designazioni indirette di provenienza geografica.

La normativa di cui è causa non costituisce una misura d'effetto equivalente ad una restrizione quantitativa ai sensi dell'art. 30 del Trattato CEE ed — in via subordinata — anche se dovesse essere ritenuta tale, sarebbe giustificata dalle deroghe dell'art. 36 dello stesso Trattato.

1. La normativa di cui è causa non costituisce una misura d'effetto equivalente ad una restrizione quantitativa all'importazione ai sensi dell'art. 30 del Trattato CEE

A sostegno di tale affermazione vi sono tre argomenti basati sull'esatta portata della normativa di cui è causa, sul significato che va attribuito alla nozione di misura d'effetto equivalente ad una restrizione quantitativa all'importazione ed, infine, sull'esame del § 17 della Wein-Verordnung alla luce dei criteri così enunciati.

a) L'esatta portata della normativa di cui è causa: il § 17 della Wein-Verordnung ha lo scopo e l'effetto di tutelare la bottiglia originale «Bocksbeutel» in quanto costituisce una designazione indiretta di provenienza.

— Anzitutto le disposizioni del diritto vitivinicolo tedesco di cui trattasi nella fattispecie non ostano alla vendita, nella Repubblica federale di Germania, di vini provenienti da altri Stati membri ed, in particolare, del vino rosso proveniente dal Trentino Alto Adige e non ostano neppure alla vendita di detto vino nel condizionamento all'uopo abitualmente adottato.

Esse hanno il solo scopo di vietare che il vino che può essere venduto nel suo consueto condizionamento o condizionato in altre forme all'uopo liberamente scelte, venga venduto nella Repubblica federale di Germania in una presentazione che costituisce la designazione indiretta di provenienza di un v.q.p.r.d. e che pertanto rappresenta altresì un'indicazione di qualità.

Di conseguenza, le disposizioni di cui è causa non costituiscono un ostacolo alla libera circolazione delle merci, ma impediscono solo degli «inganni» nell'ambito della stessa.

— In secondo luogo, nel caso di specie, si contesta al Prantl di imbottigliare il vino e di metterlo in commercio in bottiglie che, secondo le constatazioni del-

l'Ufficio d'igiene della Baviera meridionale, sono state fabbricate nella Repubblica federale di Germania o in Austria, sotto forma di «Bocksbeutel» originali che rappresentano quindi una designazione indiretta di provenienza per il vino prodotto in Franconia ed in talune zone del Baden.

Di conseguenza, a differenza dei casi sinora decisi dalla Corte in materia di condizionamento, nella fattispecie viene coscientemente usata, per un prodotto, una presentazione che costituisce una designazione indiretta della provenienza geografica.

In termini più precisi, il § 17 della Wein-Verordnung enumera i requisiti che deve avere la presentazione dei vini, a norma del § 46 del Weingesetz ed a norma altresì dell'art. 43 del regolamento del Consiglio 5 febbraio 1979, n. 355. Tale normativa vieta di usare la bottiglia originale, di tipo «Bocksbeutel», per i vini prodotti in regioni diverse dalla Franconia e da talune zone del Baden, perché siffatta presentazione dei vini potrebbe illecitamente indurre in errore o in confusione sulla natura e l'origine del vino stesso, sia in forza del diritto comunitario che in virtù del diritto tedesco. Tale normativa è volta a proteggere un condizionamento che costituisce una designazione indiretta di provenienza per certi vini con qualità caratteristiche, geograficamente determinate.

Infatti, le indicazioni d'origine geografica rappresentano negli scambi commerciali una categoria importante di segni distintivi e servono a tutelare il consumatore e l'interesse generale perché contribuiscono, col loro potere figurativo, all'identificazione di prodotti ben caratterizzati e costituiscono un mezzo per garantire la trasparenza del mercato.

D'altra parte, a questo proposito, la giurisprudenza tedesca riconosce unanimemente che la bottiglia «Bocksbeutel» originale costituisce un'indicazione indiretta d'origine e di qualità per il vino della Franconia, venendo in tal modo a confermare i risultati di un'indagine effettuata nella Repubblica federale di Germania.

— Infine, la summenzionata sentenza del Bundesgerichtshof 26 gennaio 1979 ha chiarito la portata del contenuto normativo del § 17 della Wein-Verordnung, precisando che la tuela dell'indicazione indiretta della provenienza si limita esclusivamente alla «Bocksbeutel» originale.

b) Sulla nozione stessa di misura d'effetto equivalente ad una restrizione quantitativa all'importazione ai sensi dell'art. 30 del Trattato

Un provvedimento interno che ha il solo scopo di tutelare l'indicazione indiretta della provenienza geografica e che non ha l'effetto di ostacolare la lealtà degli scambi commerciali all'interno della Comunità non costituisce una misura d'effetto equivalente ai sensi degli artt. 30 e segg. del Trattato.

La nozione di misura d'effetto equivalente va, infatti, esaminata alla luce del Trattato CEE, del diritto comunitario derivato, della giurisprudenza della Corte e della dottrina.

b) 1. alla luce del Trattato

— Anzitutto si desume dalle disposizioni del Trattato che vi può essere misura d'effetto equivalente ad una restrizione

quantitativa solo se il provvedimento di diritto interno è idoneo a limitare gli scambi all'interno della Comunità, se produce effetti diversi da quelli generali e qualsiasi sugli scambi commerciali all'interno della Comunità e se è atto a limitare i suddetti scambi.

— In secondo luogo, e per analogia con le disposizioni di diritto comunitario sulla concorrenza, il divieto di misure nazionali di effetto equivalente a restrizioni quantitative, non riguarda qualsiasi provvedimento interno, ma deve tener conto dell'influenza che esso esercita sugli scambi commerciali.

— In terzo luogo, gli artt. 30 e segg. del Trattato non si applicherebbero più nella pratica se dovessero riguardare tutti i provvedimenti nazionali senza un criterio di differenziazione, perché è evidente che qualsiasi provvedimento interno degli Stati membri influisce, nell'una o nell'altra forma, sugli scambi commerciali.

— Se ne desume che «secondo lo spirito degli artt. 30 e segg. del Trattato, costituisce una misura d'effetto equivalente ad una restrizione quantitativa solo una disposizione nazionale il cui esame consente di stabilire che essa è idonea a limitare gli scambi di merci nella Comunità in misura analoga ad una restrizione quantitativa».

- b) 2. alla luce del diritto comunitario derivato: la direttiva della Commissione 22 dicembre 1969, n. 70/50/CEE

Da questa direttiva si desume che vanno considerati misure d'effetto equivalente a restrizioni quantitative solo i provvedi-

menti nazionali atti a limitare gli scambi commerciali.

— Anzitutto dall'esame dell'ottavo, del nono, del decimo e dell'undicesimo considerando della motivazione della direttiva risulta che le misure indistintamente applicate ai prodotti nazionali ed a quelli importati, non sono, di regola, considerate misure d'effetto equivalente purché i loro effetti non eccedano l'ambito degli effetti propri a dette disposizioni e purché le importazioni non siano rese vuoi impossibili, vuoi più difficili od onerose dello smercio della produzione nazionale, senza che ciò si riveli necessario per raggiungere un obiettivo che sia legittimo e non possa essere raggiunto con altro mezzo che intralci in minor misura gli scambi.

— In secondo luogo, dagli artt. 2 e 3 della direttiva si desume che l'elenco delle misure d'effetto equivalente contenuto in tali disposizioni dimostra che non tutti i provvedimenti vanno considerati misure d'effetto equivalente a restrizioni quantitative e che si deve invece tener conto di criteri basati sulla valutazione delle restrizioni imposte agli scambi dal provvedimento di cui trattasi.

— Pertanto la nozione di misure d'effetto equivalente ad una restrizione quantitativa all'importazione riguarda solo i provvedimenti che, debitamente valutati, si rivelano atti ad ostacolare gli scambi.

- b) 3. alla luce della giurisprudenza della Corte

Dall'esame della giurisprudenza della Corte ed in particolare dalle sentenze:

International Fruit Company NV, 51-54/71, Racc. 1971, pag. 1107; Dassonville, 8/74, Racc. 1974, pag. 837; P. B. Groenveld BV «carne equina», 15/79, Racc. 1979, pag. 3409; Commissione/Irlanda, «Souvenirs d'Irlanda», 113/80, Racc. 1981, pag. 1625; De Kikvorsch Groothandel-Import-Export BV, «Berliner Kindl Weiße Bier», 94/82, sentenza 17. 3. 1983, Racc. 1983, pag. 947, si desume che i provvedimenti adottati da uno Stato membro per tutelare i consumatori o per salvaguardare la lealtà dei negozi commerciali vengono delimitati rispetto alle misure d'effetto equivalente a restrizioni quantitative mediante un giudizio di valore, accertando cioè se il provvedimento è idoneo a garantire la tutela del consumatore e la lealtà della concorrenza e previa valutazione della portata del provvedimento stesso e dell'intralcio agli scambi all'interno della Comunità che esso comporta.

b) 4. alla luce della dottrina

Sebbene la dottrina non sia unanime sulla disposizione dei criteri che caratterizzano una misura d'effetto equivalente ad una restrizione quantitativa, tuttavia essa attribuisce sempre una grande importanza al danno arrecato al mercato.

c) Tenuto conto della definizione così precisata, il § 17 della Wein-Verordnung non costituisce una misura d'effetto equivalente

c) 1. alla luce del Trattato

La normativa di cui è causa non ostacola né in atto, né in potenza gli scambi ai sensi dell'art. 30 del Trattato, in quanto si limita a vietare l'uso di una designazione indiretta di provenienza riservata ai vini di una zona geografica ben pre-

cisa, con caratteristiche proprie rispetto ad altri vini di produzione indigena o straniera.

Tale disposizione non limita né la commercializzazione dei vini di una regione viticola determinata della Comunità, né l'imbottigliamento o la vendita di vini di altre regioni nel condizionamento consueto e corrente o in condizionamenti appositamente creati a tal fine.

Gli artt. 30 e segg. del Trattato tutelano solo gli scambi intracomunitari leali e non gli scambi di merci resi possibili da una presentazione ingannevole o atta ad indurre in errore, o dall'uso illecito di contrassegni distintivi della provenienza geografica.

La suddetta interpretazione è peraltro confermata dalla motivazione e dalle disposizioni del regolamento del Consiglio 5 febbraio 1979, n. 337, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo.

c) 2. alla luce della direttiva 70/50/CEE

La normativa di cui è causa riguarda indifferentemente i prodotti nazionali e quelli stranieri ed è pertanto lecita per principio, in virtù dell'ottavo considerando della suddetta direttiva.

Inoltre la normativa tedesca non produce effetti che eccedano quelli che si prefigge, cioè la tutela della «Bocksbeutel» originale quale indicazione indiretta di provenienza, non impedisce la commercializzazione del vino prodotto in altre regioni della Comunità e non rende le importazioni impossibili, più difficili o onerose dello smercio del prodotto nazionale.

Infine, la normativa tedesca sul vino è conforme all'art. 2, n. 3, lett. s), della direttiva il quale precisa che le norme nazionali che riservano a certi prodotti designazioni che costituiscono denominazioni di origine o indicazioni di provenienza e che quindi indicano la provenienza da una determinata regione, non costituiscono misure d'effetto equivalente.

D'altra parte, il divieto di atti di concorrenza sleale è previsto sia nel diritto nazionale di tutti gli Stati membri che nel diritto internazionale convenzionale come, per esempio, nelle convenzioni bilaterali concluse dagli Stati membri per la tutela delle indicazioni d'origine e di provenienza e la transazione di Madrid 14 aprile 1891 relativa alla repressione delle indicazioni di provenienza false o tendenziose (versione di Lisbona 31. 10. 1958, con gli ulteriori adeguamenti di Stoccolma 14. 7. 1967).

c) 3. alla luce della giurisprudenza della Corte

La norma di cui è causa non intralcia la lealtà degli scambi commerciali, la sola ad essere tutelata dal Trattato, ma ha semplicemente lo scopo di escludere un comportamento sleale come l'uso di un'indicazione indiretta di provenienza per prodotti provenienti da altre regioni.

Il provvedimento è quindi «ragionevole» ai sensi della sentenza Dassonville, poiché la preoccupazione di tutela contro i rischi di confusione e di «inganno» costituisce sempre un comportamento «ragionevole». Il provvedimento mira altresì a proteggere la lealtà degli scambi commerciali ai sensi della sentenza 113/80, «souvenirs d'Irlanda».

Infine, la normativa di cui è causa non è sproporzionata rispetto ai risultati perseguiti. Infatti, tenuto conto delle indagini svolte nella Repubblica federale di Germania, la semplice indicazione sull'etichetta di una marca nominativa non esclude la confusione qualora la «Bocksbeutel» originale venga usata per altri vini.

Peraltro una prassi del genere è idonea a creare contraddizione fra il segno distintivo legato alla forma della bottiglia che costituisce un'indicazione indiretta di provenienza del prodotto ed il segno distintivo dell'etichetta in cui si trovano un certo numero di indicazioni.

Da tutto quanto sopra si desume che la normativa di cui è causa non potrebbe essere sostituita da un'altra regolamentazione che intralci in minor misura gli scambi all'interno della Comunità.

d) Inoltre il comportamento della Commissione durante i lavori preparatori della regolamentazione comunitaria nel settore vitivinicolo conferma la tesi secondo cui la normativa della quale trattasi non costituisce una misura d'effetto equivalente ad una restrizione quantitativa.

Dopo aver esposto con precisione i progetti di regolamento ai quali la Commissione ha lavorato dal 1975 per tutelare l'uso della «Bocksbeutel», nonché i propri interventi in tal senso, il governo della Repubblica federale di Germania afferma che la Commissione è a perfetta conoscenza, e da tempo, della normativa di cui è causa e che non l'ha mai considerata una misura d'effetto equivalente ai sensi dell'art. 30. Se così fosse stato, infatti, la Commissione sarebbe da tempo intervenuta contro la stessa. La risposta della Commissione all'interrogazione scritta n. 998/80 conferma peraltro tale

tesi (risposta del sig. Gundelach 4. 12. 1980, GU C 338 29. 12. 1980, pag. 5).

2. Comunque il § 17 della Wein-Verordnung è giustificato a norma dell'art. 36 del Trattato

— In via preliminare, non esiste attualmente una regolamentazione comunitaria completa che impedisca di ricorrere all'art. 36 per giustificare un provvedimento nazionale.

Infatti la normativa comunitaria in materia (regolamenti nn. 337/79, 354/79 e 355/79) prevede solo regole generali che vietano di porre in commercio con denominazioni o condizionamenti atti ad indurre in errore, ma non vi è regolamentazione comunitaria per quanto riguarda il caso concreto di condizionamento atto ad indurre in errore mediante l'uso di bottiglie «Bocksbeutel» originali, in quanto indicazione indiretta di provenienza.

Non esiste inoltre regolamentazione comunitaria in merito alla sanzione da applicare nel caso di un condizionamento atto ad indurre in errore e pertanto non è esclusa dalle normative comunitarie l'applicazione delle sanzioni della normativa tedesca sul vino e del diritto civile della Repubblica federale di Germania.

— Comunque la normativa vitivinicola di cui trattasi è giustificata in forza dell'art. 36 del Trattato in quanto risponde a ragioni d'ordine pubblico, è ispirata ad una preoccupazione di tutela della proprietà industriale e commerciale e non può essere considerata un mezzo di discriminazione arbitraria o una restrizione dissimulata al commercio tra gli Stati membri.

a) *I motivi di ordine pubblico*

a) 1. Per quanto imprecisa sia la definizione di ordine pubblico di cui all'art. 36 del Trattato, la normativa vitivinicola tedesca rientra in tale nozione per il semplice fatto che i precetti che essa comporta sono accompagnati da una sanzione penale.

Pertanto, il fatto che uno Stato membro ricollegli conseguenze penali ad un certo comportamento attribuisce alla disposizione legislativa che lo prevede il carattere di «Statuto d'ordine pubblico».

a) 2. inoltre, nella misura in cui si considera che la tutela del consumatore rientra anch'essa nell'ordine pubblico, come è stato dichiarato nella sentenza Dassonville, e in contrasto con la giurisprudenza successiva della Corte, come per esempio la sentenza «souvenirs d'Irlanda», la normativa vitivinicola tedesca di cui trattasi è giustificata anche da questo punto di vista.

A sostegno di tale tesi, oltre a quanto esposto sub 1.b.), il consumatore, che ha solo una vaga idea dell'uso della «Bocksbeutel» originale come indicazione indiretta di provenienza del vino della Francia, può lasciarsi guidare da un'«impressione fugace» ed essere ingannato da detto condizionamento.

a) 3. Nella misura in cui si considera che la lealtà degli scambi commerciali rientra anch'essa nell'ordine pubblico, il § 17 della Wein-Verordnung è altresì giustificato sotto questo profilo.

A sostegno di tale tesi, viene ribadito quanto esposto sub 1.b.).

b) La giustificazione basata sulla tutela della proprietà industriale e commerciale

— Anzitutto la presentazione del vino nelle «Bocksbeutel» originali, in quanto indicazione indiretta di provenienza, è un diritto di proprietà industriale e commerciale del produttore stabilito in quella certa regione geografica a cui si riferisce il contrassegno.

Infatti, la convenzione dell'Unione di Parigi sulla tutela della proprietà industriale (versione di Stoccolma 14. 7. 1967), prevede espressamente, all'art. 1, che la proprietà industriale comprende proprio le indicazioni di provenienza o denominazione d'origine.

Oltre all'indicazione indiretta della provenienza da una zona geografica circoscritta e del vino caratteristico prodotto in tale regione, la tutela comprende altresì l'attività di qualsiasi produttore della zona nella sua azienda (attrezzature e forze lavorative esplicate in tale contesto).

Ora, la proprietà industriale e commerciale, ai sensi del diritto comunitario, comprende sia «i segni distintivi di provenienza e d'origine che il diritto all'attività commerciale o industriale intrapresa e svolta».

Il § 17 della Wein-Verordnung tutela l'uno e l'altro aspetto e si giustifica pertanto anche nei confronti del diritto comunitario.

Non si può infatti mettere in dubbio che le forme dei recipienti, possano come tali costituire oggetto di un diritto d'esclusiva che vieta l'uso di tali forme da parte di chiunque non vi abbia diritto.

Tali forme dovrebbero altresì essere riconosciute come marchi commerciali, se-

condo la proposta di un regolamento del Consiglio sul marchio comunitario presentata dalla Commissione.

Infatti, la forza espressiva dell'indicazione d'origine si trova sminuita dall'uso, da parte di terzi, della medesima indicazione accompagnata da elementi complementari con valore distintivo. In tal modo, il contrassegno si trova leso nella sua stessa natura.

— In secondo luogo, l'associazione «Vereinigung Frankenwein-Frankenland e. V.» ha depositato, il 4 giugno 1978, un contrassegno che raffigura la riproduzione di una «Bocksbeutel» originale con un'etichetta figurativa. Il contrassegno dell'associazione è così composto perché, nel diritto tedesco, diversamente dal diritto dei marchi comunitari proposto dalla Commissione, le forme tridimensionali non possono essere depositate come marchi commerciali.

Di conseguenza, il valore del contrassegno della suddetta associazione tedesca verrebbe anch'esso a cadere se la «Bocksbeutel» originale potesse essere usata per vini di diversa provenienza.

c) Mancanza di discriminazione arbitraria e di restrizione dissimulata al commercio tra gli Stati membri

La normativa di cui è causa non fa alcuna discriminazione fra i prodotti nazionali ed i prodotti stranieri ed, in quanto si applica indifferentemente a tutti gli operatori commerciali, qualunque sia la loro cittadinanza, non la si può considerare una restrizione dissimulata al commercio fra gli Stati membri.

Tale normativa, volta solo a garantire la lealtà degli scambi ed a tutelare gli interessi dei consumatori, non limita peraltro il commercio dei vini fra Stati membri,

che questi vini siano condizionati nei consueti contenitori o in imballaggi di forme particolari.

Per tutti questi motivi, il governo della Repubblica federale di Germania ritiene che le questioni sollevate dal giudice di rinvio vadano risolte come segue:

- «1. Il § 17 della Wein-Verordnung 15 luglio 1971 non equivale, nei suoi effetti, ad una restrizione quantitativa all'importazione, vietata dall'art. 30 del Trattato CEE.
2. In subordine, qualora la prima questione venga risolta affermativamente, la seconda va risolta nel senso che il § 17 della Wein-Verordnung è giustificato nella presente fattispecie dalla tutela dei beni materiali e morali di cui all'art. 36 del Trattato CEE».

C — *Le osservazioni del governo della Repubblica italiana*

Il governo della Repubblica italiana sostiene che il § 17 della Wein-Verordnung equivale, nei suoi effetti, ad una restrizione quantitativa all'importazione, vietata dall'art. 30 del Trattato e che non rientra nelle disposizioni dell'art. 36.

1. Una restrizione quantitativa all'importazione vietata dall'art. 30 del Trattato

— Anzitutto, infatti, la disposizione di cui trattasi vieta l'uso della «Bocksbeutel» per i vini importati da altri Stati membri e per i vini tedeschi prodotti in altre zone.

— In secondo luogo, sebbene la disposizione di cui è causa non vieti in assoluto l'importazione di vino da altri Stati membri, essa vieta però la commercializzazione di detti vini nella Repubblica federale di Germania qualora vengano presentati alla vendita in bottiglie simili alla «Bocksbeutel», cioè sotto la forma nella quale i vini sono invece venduti nel paese di produzione e d'esportazione.

— In terzo luogo, secondo la giurisprudenza della Corte, i provvedimenti nazionali che impongono una determinata forma di presentazione per la commercializzazione di un prodotto rientrano nell'ambito d'applicazione dell'art. 30 del Trattato (sentenza 19. 2. 1981, Kelderman, 130/80, Racc. 1981, pag. 527; sentenza 10. 11. 1982, Walter Rau, 261/81, Racc. 1982, pag. 3961).

2. La norma di cui è causa può fruire delle deroghe di cui all'art. 36

Nonostante l'imprecisione dell'ordinanza di rinvio, è probabile che il giudice nazionale abbia inteso riferirsi alla tutela del consumatore ed alla lealtà degli scambi commerciali.

Tuttavia tale possibilità di deroga non ricorre nella specie.

a) È appurato anzitutto che in Italia, specialmente nel Trentino Alto Adige, la bottiglia «Bocksbeutel» ha una tradizione più che centenaria.

Ora, come ha dichiarato la Corte nella sentenza 15 marzo 1983, (Commissione e Regno Unito/Italia, 319/81, Racc. 1983, pag. 601) tenuto conto dell'esigenza di non cristallizzare i mercati non è possibile giustificare il provvedimento di cui trattasi facendo riferimento solo al consumatore tedesco.

b) In secondo luogo, anche se la forma della bottiglia può agevolare il consumatore nell'identificazione del tipo di vino in essa contenuto, a tale scopo sono tuttavia decisive prima di tutto le indicazioni che figurano sulla etichetta della bottiglia. Ora, in tal senso, è attualmente in vigore una dettagliata regolamentazione comunitaria sulla designazione e la presentazione dei vini e dei mosti di uve indirizzata proprio a permettere una sicura e rapida identificazione, da parte del consumatore, dei diversi tipi di vino e ad evitare confusioni nello stesso.

Se dunque un vino prodotto nella Comunità è in regola con le disposizioni comunitarie, esso deve poter liberamente circolare in tutti i paesi membri, senza che tale libertà di circolazione possa venir ostacolata da misure nazionali che attongono alla determinazione della forma della bottiglia.

Tale argomento viene confermato dall'esame dell'art. 18 del regolamento n. 997/81 che protegge infatti l'utilizzazione della bottiglia del tipo «flûte d'Alsace», «per quanto concerne i vini ottenuti da uve raccolte nel territorio francese, a determinati v.q.p.r.d. francesi»; ma non esclude affatto che tal tipo di bottiglia possa essere utilizzato per la presentazione di vini prodotti in altri Stati membri.

Secondo la regolamentazione comunitaria la tutela del consumatore e la lealtà degli scambi commerciali sono assicurate anzitutto dal rispetto delle indicazioni e diciture sull'etichetta, non si possono quindi ammettere altri o diversi mezzi di tutela, unilateralmente imposti dagli Stati membri e neppure una misura nazionale più «proporzionata» di quella prevista nel § 17 della Wein-Verordnung.

Per tutti questi motivi il governo italiano propone di risolvere come segue le questioni sollevate dal giudice di rinvio:

«Una misura nazionale del tipo di quella prevista nel § 17 della Wein-Verordnung costituisce una misura d'effetto equivalente ad una restrizione quantitativa, vietata dall'art. 30 del Trattato CEE; tale misura non può ritenersi giustificata né ai sensi del successivo art. 36, né per esigenze di lealtà degli scambi o di tutela del consumatore».

D — Le osservazioni presentate dalla Commissione

1. In via preliminare, la Commissione ha ricordato la normativa comunitaria in materia e le disposizioni del diritto nazionale tedesco

a) La normativa comunitaria

Dal 1974 esistono, nell'ambito dell'organizzazione comune dei mercati, disposizioni relative alla designazione ed alla presentazione dei vini e dei mosti di uve (regolamento del Consiglio 8. 8. 1974 n. 2133, sostituito dal regolamento del Consiglio 5. 2. 1979, n. 355, GU L 54, del 5. 3. 1979, pag. 99). L'art. 40, n. 2, lett. b) dell'ultimo regolamento dispone che «l'utilizzazione dei recipienti può essere sottoposta a talune condizioni da determinare che garantiscono in particolare: b) la distinzione della qualità e dell'origine dei prodotti».

D'altra parte, il regolamento della Commissione n. 1608/76, adottato per l'applicazione del regolamento n. 2133/74, è stato sostituito dal regolamento della Commissione 26 marzo 1981, n. 997, re-

cante modalità d'applicazione per la designazione e la presentazione dei vini e dei mosti di uve (GU L 106 del 16. 4. 1981, pag. 1).

Attualmente è protetta, in forza del diritto comunitario, solo la bottiglia del tipo «flûte d'Alsace», in particolare dal suddetto regolamento n. 997/81, il quale garantisce però la tutela della «flûte d'Alsace» solo se usata per taluni vini di qualità ottenuti da uve raccolte sul territorio francese.

Se ne desume che la «flûte d'Alsace» può essere usata anche per vini ottenuti da uve raccolte sul territorio di altri Stati membri o sul territorio di paesi terzi e che tali vini possono essere legittimamente smerciati in Francia.

Nell'ambito di tale regolamentazione d'applicazione, la Commissione ha presentato parecchie proposte dirette a garantire la protezione delle bottiglie «Bocksbeutel».

Una di tali proposte è stata approvata dalla maggior parte degli Stati membri, ma non è tuttavia stata avallata dal Governo tedesco e dopo la revoca di detta proposta sono proseguiti gli scambi di opinioni in merito, senza consentire però di raggiungere risultati concreti.

b) Il diritto nazionale tedesco

Il § 17 della Wein-Verordnung e alcune sentenze del Bundesgerichtshof sono venuti a precisare la portata della protezione concessa alla «Bocksbeutel».

Da essi si desume che la peculiarità della normativa tedesca che tutela la bottiglia di tipo «Bocksbeutel» consiste nel fatto

che essa protegge i produttori di un'intera regione del mercato tedesco contro i concorrenti di tutte le altre regioni vitivinicole.

Tale tutela è pertanto molto più ampia di quella che certi produttori potrebbero ottenere individualmente per la presentazione o la forma di determinate bottiglie di vino mediante la normativa in materia di protezione dei marchi, disegni e modelli.

Infatti la tutela individuale consisterebbe, in tal caso, solo in un'azione possessoria di diritto civile basata sul deposito del marchio, disegno o modello ed esperibile solo contro l'uso illegittimo della «Bocksbeutel».

2. In via principale, gli Stati membri non sono più competenti per emettere provvedimenti come il § 17 della Wein-Verordnung, in quanto nell'ambito dell'organizzazione comune del mercato vitivinicolo vi sono ormai disposizioni prevalenti di diritto comunitario

Sebbene il giudice di rinvio si sia limitato ad interrogare la Corte sulla compatibilità delle disposizioni di cui trattasi con gli artt. 30 e 36 del Trattato CEE, sembra opportuno fornirgli un quadro completo delle disposizioni comunitarie in materia, nell'ambito della collaborazione, prevista dall'art. 177 del Trattato, fra le giurisdizioni degli Stati membri e la Corte di giustizia.

L'argomentazione a sostegno di tale tesi si articola in quattro punti.

a) Anzitutto l'art. 54, n. 1, del regolamento del Consiglio n. 337/79, relativo all'organizzazione comune del mercato

vitivinicolo (GU L 54, del 5. 3. 1979, pag. 1) dispone che «se necessario» il Consiglio stabilisce le norme relative alla designazione ed alla presentazione dei prodotti compresi in detta organizzazione; ai sensi del secondo comma del medesimo articolo «fino all'applicazione delle norme di cui al primo comma, le norme applicabili in materia sono quelle adottate dagli Stati membri».

Se ne desume che, salvo disposizioni contrarie, la normativa comunitaria esclude, dal momento della sua entrata in vigore, il mantenimento delle disposizioni nazionali nel settore considerato.

Dopo che il regolamento 2133/74 ha stabilito, per la prima volta, norme generali per la designazione e la presentazione dei vini, completate dalle disposizioni d'attuazione del regolamento n. 1608/76, spetta solo alle autorità comunitarie decidere del mantenimento — eventualmente in via provvisoria — delle vigenti disposizioni nazionali nel settore considerato.

b) In secondo luogo, e per quanto riguarda in particolare la questione delle competenze necessarie per adottare le disposizioni relative all'uso di certi recipienti onde consentire di distinguere la qualità e l'origine dei vini, l'art. 40, n. 2, lett. b), del regolamento n. 355/79, contiene inoltre un'autorizzazione esplicita ad adottare provvedimenti di diritto comunitario.

La Commissione si è quindi debitamente servita di tale potere nell'adottare il regolamento n. 997/81, che ha sostituito il regolamento n. 1608/76.

Questa affermazione trova una duplice conferma, nel fatto cioè che l'art. 18 del regolamento n. 997/81 costituisce una disposizione che garantisce la protezione della «flûte d'Alsace» e nel fatto che i negoziati relativi alla tutela della bottiglia «Bocksbeutel» si sono svolti nell'ambito dell'organizzazione comune del mercato vitivinicolo e che si svolgono ancor'oggi nel medesimo contesto.

c) In terzo luogo, in base alla giurisprudenza della Corte ed in particolare alla sentenza 29 novembre 1978 (Pigs Marketing Board, 83/78, Racc. 1978, pag. 2347), si può desumere la stessa conclusione dal fatto che l'accesso ad un mercato disciplinato da un'organizzazione comune, per permettere di realizzare gli scopi di cui all'art. 39 del Trattato, deve essere aperto a tutti i produttori che osservano la regolamentazione del mercato stabilita dalla Comunità.

Pertanto gli Stati membri non sono più competenti per subordinare l'accesso al mercato a norme più rigorose di quelle che prevede il diritto comunitario in materia.

È quanto avviene con il § 17 della Wein-Verordnung e con il § 67 del Weingesetz, il cui combinato disposto limita l'uso della bottiglia tipo «Bocksbeutel» e sanziona le trasgressioni a detta norma e che, di conseguenza, preclude l'accesso al mercato in modo non previsto né autorizzato dall'organizzazione comune del mercato vitivinicolo.

d) Infine, nell'ambito dell'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, il diritto comunitario ha già tenuto conto degli imperativi della lealtà dei negozi commerciali e della tutela del consuma-

tore, come ha dichiarato la Corte nella sentenza 25 febbraio 1981 (Weigand, 56/80, Racc. 1981, pag. 583).

I suddetti regolamenti precisano infatti dettagliatamente tutte le norme da applicare all'etichettatura, disposizioni alle quali la Corte di giustizia attribuisce appunto importanza decisiva per quanto riguarda la garanzia di lealtà dei negozi commerciali e di tutela del consumatore, come ha dichiarato nella sentenza 10 novembre 1982 (Walter Rau, 261/81).

Concludendo, bisogna ammettere che le attuali disposizioni di diritto comunitario rivestono un carattere completo e che non vi è spazio per discipline interne volte alla tutela dei beni di cui trattasi.

Solo nell'ambito del diritto comunitario potrebbero venir adottate disposizioni complementari a quelle in vigore relative alla «flûte d'Alsace», al fine di garantire una migliore tutela della bottiglia del tipo «Bocksbeutel», pur tenendo conto degli interessi legittimi di tutti coloro che usano questo tipo di bottiglia.

Gli Stati membri non sono neppure più competenti per adottare o per mantenere in vigore disposizioni sull'uso dei recipienti che consentono di distinguere la qualità o l'origine dei vini.

3. La soluzione da dare alle questioni sollevate dal giudice di rinvio viene quindi esaminata solo in via subordinata

Infatti, secondo la giurisprudenza della Corte (sentenza 6. 11. 1979, Danis, 16-20/79, Racc. 1979, pag. 3327), nel caso di prodotti agricoli compresi in un'organizzazione comune dei mercati, la compatibilità dei provvedimenti interni relativi alla regolamentazione dei mercati di cui trattasi con le disposizioni del Trattato, va valutata, anzitutto, in base a tale organizzazione.

a) Sull'applicazione dell'art. 30 del Trattato

— Il § 17 della Wein-Verordnung, secondo l'interpretazione che cerca di dargli il giudice di rinvio e che non è peraltro forse conforme a quanto dichiarato dal Bundesgerichtshof, viene applicato anche ai vini originari di altri Stati membri, presentati in bottiglie molto simili alle «Bocksbeutel» usate in Franconia.

Questa norma pertanto stabilisce un divieto di commercializzazione per il produttore straniero che desidera esportare nella Repubblica federale di Germania il vino contenuto in bottiglie di questo tipo.

Ora, altri Stati membri, in particolare l'Italia, autorizzano lo smercio del vino contenuto in tali bottiglie, qualunque ne sia la provenienza.

— Se ne desume che i produttori di detti Stati membri, per poter vendere il loro vino nella Repubblica federale di Germania, dovrebbero pertanto provvedere ad una presentazione speciale per il mercato tedesco. L'obbligo di procedere ad un imbottigliamento speciale comporterebbe maggiori costi per i produttori.

I maggiori costi possono eventualmente essere tali da spingerli a rinunciare ad esportare verso quel paese e da provocare l'isolamento del mercato tedesco.

— A norma dell'art. 30 del Trattato, gli Stati membri non sono liberi di imporre unilateralmente per la presentazione del vino importato da altri Stati membri, norme d'effetto equivalente a restrizioni quantitative all'importazione.

Nella fattispecie, in base alla giurisprudenza della Corte (sentenze 20. 2. 1979, Rewe, 120/78, Racc. 1979, pag. 649; 17. 6. 1981, Commissione/Irlanda, 113/80, Racc. 1981, pag. 1625, e Rau, 261/81, già menzionata), si tratta di una misura atta ad ostacolare direttamente o indirettamente, in atto o in potenza, le importazioni da altri Stati membri, e di conseguenza, la normativa di cui è causa costituisce una misura d'effetto equivalente ad una restrizione quantitativa all'importazione, in quanto non è giustificata da un'esigenza imperativa ai sensi della giurisprudenza della Corte.

— Resta da esaminare se le esigenze imperative connesse alla lealtà dei negozi commerciali ed alla tutela del consumatore contro gli abusi possano giustificare l'adozione della norma di cui trattasi.

Infatti, se uno Stato membro può, giustamente, preoccuparsi di evitare che l'acquirente sia indotto in errore, è però necessario che tale preoccupazione non implichi l'adozione di provvedimenti unilaterali che limitino eccessivamente la libera circolazione delle merci.

Ciò avverrebbe se altri provvedimenti meno drastici consentissero di raggiungere lo stesso risultato.

Ora, per raggiungere lo scopo sperato, cioè la tutela dei consumatori, basta imporre all'etichettatura requisiti appropriati.

Nel caso di specie, anche se le bottiglie considerate nel procedimento a carico del Prantl sono molto simili alla «Bocksbeutel» originale, l'etichetta fornisce al consumatore tutte le informazioni necessarie, come risulta dall'ordinanza di rinvio.

Stando così le cose, né la lealtà dei negozi commerciali, né la tutela del consumatore giustifica che uno Stato membro adotti unilateralmente, per quanto riguarda i vini importati da altri Stati membri, proprie disposizioni in merito alla forma delle bottiglie.

b) Sull'applicazione dell'art. 36

Le disposizioni dell'art. 36, da interpretarsi in senso stretto, non trovano applicazione nella fattispecie, in quanto la lealtà dei rapporti commerciali e la tutela del consumatore non rientrano fra le deroghe enumerate dall'art. 36 ma vanno, invece, valutate direttamente nell'ambito d'applicazione dell'art. 30 (riferimento alla sentenza della Corte 10. 6. 1981, Commissione/Irlanda, 113/80, Racc. 1981, pag. 1625).

c) *Conclusioni*

Per tutti questi motivi, la Commissione propone di risolvere come segue le questioni sollevate dal giudice di rinvio:

«1. L'art. 40, n. 2, lett. b), del regolamento n. 355/79, che ha sostituito le disposizioni identiche dell'art. 40, n. 2, lett. b), del regolamento n. 2133/74, autorizza la Comunità ad adottare qualsiasi disposizione relativa all'uso dei recipienti destinati a distinguere la qualità e l'origine dei vini. Comunque, dall'entrata in vigore del regolamento n. 1608/76, sostituito nel frattempo dal regolamento n. 997/81, gli Stati membri non hanno più la possibilità di adottare o di mantenere in vigore, in questo settore, norme nazionali non previste od autorizzate dalle disposizioni dell'organizzazione comune del mercato vitivinicolo in materia.

2. Prescindendo dal problema della competenza, la normativa adottata unilateralmente da uno Stato membro, in forza della quale lo smercio di vini in bottiglie di una certa forma è riservato ad una o più regioni vitivinicole di quello Stato, va considerata una misura d'effetto equivalente ad una restrizione quantitativa all'importazione vietata dall'art. 30 del Trattato CEE. Una misura del genere non può ritenersi imperativamente necessaria per garantire la lealtà dei negozi commerciali e la tutela del consumatore contro gli abusi, poiché tali finalità possono venir raggiunte mediante l'etichettatura con minore intralcio alla libera circolazione delle merci.

3. L'art. 36 del Trattato CEE può giustificare l'adozione di una normativa nazionale che limita la libera circolazione delle merci fra gli Stati membri solo se tale normativa si basa su una delle eccezioni da esso elencate restrittivamente. Non lo si può applicare alle normative nazionali adottate per garantire la lealtà dei rapporti commerciali od al fine di tutelare il consumatore».

III — Le risposte ai quesiti posti dalla Corte

A — *Le risposte della Commissione*

1. Al primo quesito relativo ai risultati dell'inchiesta svolta dalla Commissione per stabilire se esistano negli altri Stati membri analoghi provvedimenti o prassi riconosciute dal diritto nazionale, la Commissione ha menzionato la normativa italiana che tutela la «Pulcianella», la «bottiglia Marsala» ed il «fiasco toscano» e riserva l'uso di tali bottiglie o recipienti a taluni vini, nonché l'esistenza della normativa francese che dispone la tutela della bottiglia «Clavelin».

Rispondendo al secondo quesito relativo ai lavori svolti ed ai negoziati condotti sino ad oggi per garantire la tutela della «Bocksbeutel», la Commissione ha fornito un quadro molto completo dei negoziati e degli altri sforzi compiuti dal

1974 al 1983 per riuscire a proteggere la «Bocksbeutel». Essa conclude che si può affermare che il fallimento, nel 1976, dei negoziati per la tutela della bottiglia «Bocksbeutel» quando le possibilità di giungere ad un accordo erano buone, va addebitato alla posizione assunta, in quel periodo, dal governo tedesco. I tentativi fatti successivamente, ed in particolare nel 1980, per giungere ad un accordo, hanno dimostrato che le rispettive posizioni di altri Stati membri interessati si erano anch'esse irrigidite sicché, nel frattempo, non è stato più possibile raggiungere un accordo.

B — Le risposte del Governo della Repubblica federale di Germania

1. Sull'oggetto dell'associazione «Frankenwein-Frankenland e. V.»

Detta associazione persegue «la pubblicità a favore del vino della Franconia e della sua regione vinicola, nonché la tutela del diritto esclusivo ad usare la "Bocksbeutel" per imbottigliare il vino della Franconia».

2. Sui motivi per cui l'associazione ha depositato un contrassegno

L'uso della bottiglia «Bocksbeutel» per un vino di diversa provenienza costituirebbe una violazione dell'art. 3 della legge tedesca sulla concorrenza sleale 7 giugno 1909. Poiché l'art. 3 di detta legge non conferisce alcun diritto d'esclusiva e la concorrenza sleale va di volta in volta provata nel singolo caso, un contrassegno facilita in un certo senso la lotta contro i concorrenti sleali. Il contrassegno è stato depositato nella speranza che, in futuro, i processi relativi alla tutela del marchio seguano procedure più economiche e più semplici.

3. Sulle norme giuridiche tedesche in forza delle quali l'associazione ha depositato il contrassegno

A norma dei §§ 17 e segg. della legge tedesca sui marchi, nella versione di cui al parere 2 gennaio 1968, le associazioni con capacità giuridica che perseguono fini industriali o commerciali possono depositare un contrassegno. Salvo disposizioni diverse contenute nei §§ 17-23 della legge sulla concorrenza sleale, ai contrassegni si applicano le norme relative ai marchi.

Ormai il contrassegno non serve a determinare le merci provenienti da una certa impresa commerciale, ma a contraddistinguere le merci di tutti i membri dell'associazione. Ciò presuppone, secondo il diritto tedesco, che il contrassegno consista in una superficie piana, in quanto tale diritto non conosce la tutela del marchio per figure tridimensionali.

Di conseguenza, la bottiglia «Bocksbeutel» non può essere protetta come bottiglia, ma solo come riproduzione in superficie piana.

IV — La fase orale del procedimento

Il sig. Prantl, rappresentato dall'avv. Dr. H. G. Strohm, il governo della Repubblica federale di Germania, rappresentato dal Prof. Dr. Dr. Rudolf Lukes, in qualità d'agente, il governo della Repubblica italiana, rappresentato dall'avvocato dello Stato I. M. Braguglia, in qualità d'agente, e la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. Bernhard Jansen, in qualità d'agente, hanno svolto osservazioni orali all'udienza del 6 dicembre 1983.

L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni all'udienza del 24 gennaio 1984.

In diritto

- 1 Con ordinanza 12 gennaio 1983, pervenuta in cancelleria il 28 gennaio 1983, il Landgericht di Monaco di Baviera II ha sottoposto a questa Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CEE, due questioni pregiudiziali relative all'interpretazione degli artt. 30 e 36 del Trattato CEE, per poter essere messo in grado di valutare la compatibilità col diritto comunitario del § 17 del regolamento 15 luglio 1971 sul vino, sul vino liquoroso e sulle bevande a base di vino (Bundesgesetzblatt 1971, prima parte, pag 926), in prosieguo: regolamento sul vino.
- 2 Dette questioni sono state sollevate nell'ambito di un procedimento penale nei confronti del sig. Prantl, cittadino italiano, commerciante di bevande, al quale si fa carico di avere, dal 3 dicembre 1980 al 10 settembre 1981, con azione continuata, importato, detenuto e venduto nella Repubblica federale di Germania vino rosso italiano proveniente dalle cantine Martini di Girlan (Bolzano), impiegando bottiglie dette «Bocksbeutel».
- 3 La bottiglia «Bocksbeutel» è una bottiglia panciuta, di forma caratteristica, nella quale vengono messi in commercio i vini di qualità (v.q.p.r.d.) prodotti in Franconia, nella zona chiamata Franconia del Baden e in quattro comuni situati nella parte centrale del Baden. Nella Franconia questa bottiglia è tradizionalmente usata da parecchi secoli.
- 4 Anche in Italia, nella provincia di Bolzano, la «Bocksbeutel» viene usata da oltre un secolo. La bottiglia italiana tradizionale del tipo «Bocksbeutel» è leggermente più rotonda ed ha il collo un po' più corto di quella della Franconia.
- 5 Il § 17 del regolamento tedesco sul vino, nella versione in vigore al tempo dei fatti di causa, dispone:

«Può essere posto in commercio in "Bocksbeutelflaschen" di tipo tradizionale solo vino con denominazione d'origine controllata della specifica zona di produzione della Franconia, del Taubertal bavarese e dello Schüpfergrund nonché dei comuni di Neuweier, Steinbach, Umweg e Varnhalt».

Il § 23, n. 2, dello stesso regolamento recita:

«a norma del § 67, n. 5, punto 2, del Weingesetz [legge sul vino] è punito colui il quale, in spregio del § 17, mette in commercio in "Bocksbeutel-flaschen" prodotti diversi da quelli ivi indicati».

- 6 Il 6 luglio 1982, l'Amtsgericht di Miesbach, proscioglieva il Prantl considerando che, anche se le bottiglie da lui usate erano effettivamente del tipo «Bocksbeutel» tradizionale, ai sensi del § 17 del regolamento sul vino, quest'ultima disposizione non poteva essere applicata in base agli artt. 30 e 36 del Trattato CEE.
- 7 Il pubblico ministero interponeva appello contro questa sentenza dinanzi al Landgericht di Monaco di Baviera II, sostenendo che il § 17 del regolamento sul vino non stabilisce una restrizione quantitativa all'importazione contraria con l'art. 30 del Trattato CEE e comunque è giustificato dall'interesse del consumatore e dalla tutela della lealtà degli scambi commerciali.
- 8 Il Landgericht ritiene che le bottiglie usate dall'impresa del Prantl «assomiglino molto nella forma alla bottiglia "Bocksbeutel" della Franconia» e che si tratti di bottiglie «Bocksbeutel di tipo tradizionale ai sensi del § 17 del regolamento sul vino». Tuttavia si chiede se questa disposizione, in caso d'importazione di vino da un altro Stato membro, sia compatibile con gli artt. 30 e 36 del Trattato CEE.
- 9 Pertanto, esso considera necessario, prima di emettere la sua sentenza, sottoporre alla Corte di giustizia le seguenti questioni pregiudiziali:
 - «1. Se il § 17 del regolamento 15 luglio 1971 sul vino, sul vino liquoroso e sulle bevande a base di vino (Wein-Verordnung) abbia effetto equivalente ad una restrizione quantitativa all'importazione vietata dall'art. 30 del Trattato.
 2. Se, nelle particolari circostanze della presente fattispecie, il § 17 della Wein-Verordnung possa venir applicato per la tutela dei beni giuridici indicati nell'art. 36 del Trattato CEE».

- 10 Come ha giustamente osservato il governo della Repubblica federale di Germania, nell'ambito dell'art. 177 del Trattato CEE la Corte di giustizia non può pronunziarsi sull'interpretazione e sulla validità di norme giuridiche nazionali. Tuttavia la Corte, come essa ha più volte dichiarato, può fornire al giudice nazionale criteri per l'interpretazione del diritto comunitario che gli consentano di risolvere il problema sottopostogli.
- 11 Lette alla luce di questa premessa, le questioni del giudice a quo mirano a stabilire se gli artt. 30 e 36 del Trattato debbano essere interpretati nel senso che essi ostanto a disposizioni come quelle contenute nella normativa nazionale di cui trattasi.

Sull'applicazione della normativa comunitaria in materia di organizzazione comune del mercato vitivinicolo

- 12 È opportuno esaminare innanzitutto le osservazioni formulate in via principale dalla Commissione, la quale sostiene che nell'ambito dell'organizzazione comune del mercato vitivinicolo vige una normativa comunitaria esauriente che contiene tutte le disposizioni necessarie relative alla presentazione dei vini e all'impiego di taluni recipienti per consentire di distinguere la qualità e l'origine dei vini. La Commissione ne deduce che ormai esistono disposizioni preminenti di diritto comunitario e che, dopo l'entrata in vigore di questa disciplina, gli Stati membri non hanno più il potere di mantenere in vigore o emanare provvedimenti nazionali nel settore di cui trattasi.
- 13 È esatto che quando una normativa che istituisce un'organizzazione comune di mercato può essere considerata esauriente gli Stati membri non hanno più competenza in materia, salvo che non sia specificamente disposto in senso contrario.
- 14 Del pari, è vero che all'epoca dei fatti cui si riferisce la causa principale le norme di diritto comunitario relative all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (e in particolare il regolamento del Consiglio 5. 2. 1979, n. 337, concernente l'organizzazione comune del mercato vitivinicolo — GU L 54, pag. 1; il regolamento del Consiglio 5. 2. 1979, n. 355, che stabilisce le norme generali per la designazione e la presentazione dei vini e dei mosti di uve — GU L 54, pag. 99; il regolamento della Commissione 8. 8. 1980, n. 2164, recante settima modifica del regolamento n. 1608/76, relativo a modalità d'applicazione per la designazione e la presentazione dei vini e dei

mosti di uve — GU L 214, pag. 1; il regolamento della Commissione 26. 3. 1981, n. 997, recante modalità d'applicazione per la designazione e la presentazione dei vini e dei mosti di uve — GU L 106, pag. 1) potevano essere considerate come una disciplina esauriente, segnatamente in materia di prezzi e di intervento, di scambi con i paesi terzi, di produzione e di talune pratiche enologiche, nonché per quanto concerne la designazione dei vini e l'etichettatura.

15 Tuttavia, occorre rilevare che l'art. 54, n. 1, del regolamento n. 337/79 dispone espressamente: «il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, stabilisce, se necessario, le norme relative alla designazione ed alla presentazione dei prodotti enumerati all'art. 1. Fino all'applicazione delle norme di cui al primo comma, le norme applicabili in materia sono quelle adottate dagli Stati membri». Orbene, il regolamento n. 355/79 si è limitato a precisare, all'art. 40, che l'uso dei recipienti può essere subordinato a talune condizioni da stabilire, che garantiscano, fra l'altro, la distinazione della qualità e dell'origine della merce, e, all'art. 43, che la designazione e la presentazione dei vini non devono creare confusione sulla natura, sull'origine e sulla composizione del prodotto. A proposito della tutela da garantire a talune bottiglie di forma particolare, il regolamento n. 997/81 si è limitato, all'art. 18, a tutelare l'uso della bottiglia del tipo «flûte d'Alsace».

16 Per quanto riguarda il problema della forma delle bottiglie e della tutela di cui essa può fruire, problema che ha carattere accessorio rispetto ai principi fondamentali dell'organizzazione comune di mercato, dalle disposizioni relative alla tutela della bottiglia del tipo «flûte d'Alsace» non è lecito dedurre che il legislatore comunitario ha esaurito la competenza attribuitagli dall'art. 54 precitato. A sostegno di questa conclusione si può peraltro rilevare che da vari anni sono in corso trattative a livello comunitario per l'istituzione di una normativa che tuteli la «Bocksbeutel» e che a questo scopo sono state elaborate, infruttuosamente, numerose proposte di regolamento. Di conseguenza, il precitato art. 54, n. 1, del regolamento n. 337/79 consente, in questa materia, la conservazione in vigore delle norme adottate dagli Stati membri, purché esse non siano in contrasto con gli artt. 30 e segg. del Trattato.

- 17 Pertanto, le osservazioni presentate in via principale dalla Commissione non possono essere accettate ed occorre risolvere le questioni del giudice nazionale relative all'interpretazione degli artt. 30 e 36 del Trattato.

Sull'art. 30 del Trattato (prima questione)

- 18 Con la prima questione il giudice nazionale chiede, in sostanza, se l'art. 30 del Trattato debba essere interpretato nel senso che costituisce misura d'effetto equivalente a una restrizione quantitativa l'applicazione, da parte di uno Stato membro, all'importazione di vino originario di un altro Stato membro, di una normativa che riservi l'uso di bottiglie aventi una determinata forma a taluni produttori nazionali e che commini sanzioni per l'uso di bottiglie simili da parte di qualsiasi altro operatore.
- 19 Il Governo della Repubblica federale di Germania ha sostenuto che la disposizione considerata del regolamento sul vino non ricade sotto il divieto stabilito dall'art. 30 del Trattato in quanto:
- non costituisce un provvedimento nazionale atto a compromettere sensibilmente gli scambi commerciali intracomunitari;
 - si applica indistintamente alle merci nazionali e alle merci importate;
 - commina sanzioni solo per l'uso della «Bocksbeutel» originale e quindi non concerne, di regola, gli importatori che usano bottiglie simili, qualora queste bottiglie presentino differenze, anche leggere, rispetto a quelle originali;
 - è giustificata da motivi inerenti alla protezione dei consumatori e alla lealtà degli scambi commerciali, poiché la «Bocksbeutel» originale dev'essere considerata come indicazione indiretta di provenienza geografica.
- 20 Occorre ricordare, in primo luogo, che l'art. 30 del Trattato vieta nel commercio tra Stati membri qualsiasi misura di effetto equivalente a una restrizione quantitativa. Perché una misura contrasti con questo divieto è sufficiente che essa sia idonea ad ostacolare, direttamente o indirettamente, in atto o in potenza, gli scambi tra gli Stati membri; non è necessario che il provvedimento comprometta sensibilmente gli scambi intracomunitari.

- 21 In secondo luogo si deve osservare che, come la Corte di giustizia ha più volte dichiarato, una normativa nazionale relativa alla messa in commercio di un prodotto, anche se si applichi indistintamente alle merci nazionali e a quelle importate, non sfugge al divieto sancito dall'art. 30 del Trattato quando produca, di fatto, effetti protezionistici favorendo una produzione nazionale tipica e sfavorendo, nella stessa misura, varie categorie di prodotti di altri Stati membri.
- 22 Sotto questo profilo, una disciplina come quella dettata dal § 17 del regolamento sul vino, riservando l'uso di bottiglie aventi una determinata forma a taluni produttori di vini nazionali, produce effetti protezionistici in quanto favorisce questi produttori rispetto a quelli di altri Stati membri che imbottigliano tradizionalmente il loro vino in recipienti di forma identica o molto simile.
- 23 Infatti, i produttori dello Stato membro esportatore che intendano smerciare il loro vino nello Stato membro in cui è stata emanata la disciplina oggetto della causa principale, sono obbligati a confezionare il vino, per un mercato determinato, in bottiglie diverse da quelle da loro tradizionalmente impiegate tanto nel loro paese d'origine quanto sul mercato degli altri Stati membri. La messa in commercio di questo vino è in tal modo resa più difficile o più onerosa, soprattutto in ragione delle ulteriori spese cagionate dalla necessità di confezionare specificatamente il prodotto per renderlo conforme alle esigenze che prevalgono sul mercato cui è destinato. Inoltre, i suddetti produttori sono privati del vantaggio commerciale che può, per loro, rappresentare l'uso, sul mercato sul quale si applica la disciplina considerata, della confezione tradizionale nello Stato o nella regione d'origine.
- 24 Risulta pertanto che una normativa del genere, anche se si applica indistintamente alla merce nazionale e a quella importata, produce in pratica effetti protezionistici. Di conseguenza, essa non può sfuggire al divieto stabilito dall'art. 30 del Trattato.
- 25 In terzo luogo, è esatto che, come la Corte di giustizia ha più volte dichiarato, in assenza di una esauriente normativa comune in materia di confezionamento dei prodotti considerati, gli ostacoli risultanti, per la libera circolazione intracomunitaria, dalle disparità delle norme nazionali devono essere accettati in quanto una disciplina nazionale del genere, che si applichi indistintamente alla merce nazionale e a quella importata, possa essere giustificata dalla necessità di soddisfare esigenze imperative concernenti, in particolare, la tutela dei consumatori e la lealtà dei negozi commerciali.

- 26 In via di principio non si può contestare la legittimità di norme giuridiche intese ad evitare che il consumatore confonda tra loro vini di origine e qualità diverse. Questo intento è particolarmente ragguardevole in materia di vino, dove le tradizioni e le caratteristiche specifiche hanno un ruolo importante. Peraltro, nel preambolo del regolamento n. 355/79 si dichiara in proposito, al secondo punto, che «lo scopo di qualsiasi designazione e presentazione dev'essere di fornire delle informazioni quanto più esatte e precise possibile per l'apprezzamento della merce tanto da parte dell'eventuale acquirente quanto da parte degli enti pubblici incaricati della gestione e del controllo del commercio dei prodotti in questione; che occorre pertanto stabilire delle norme atte a conseguire tale scopo», e, al terzo punto che «occorre ricercare un'informazione ottimale degli interessati, pur tenendo conto della diversità degli usi e delle tradizioni sia negli Stati membri che nei paesi terzi, nonché dell'evoluzione del diritto comunitario».
- 27 Tuttavia, trattandosi di stabilire se una normativa nazionale possa legittimamente, per tutelare una indicazione indiretta d'origine geografica nell'interesse della protezione del consumatore, vietare la messa in commercio di vini importati in un determinato tipo di bottiglia, è necessario sottolineare che, in un regime di mercato comune, la tutela dei consumatori e la lealtà dei negozi commerciali in materia di presentazione dei vini devono essere garantite nel reciproco rispetto degli usi correttamente e tradizionalmente praticati nei vari Stati membri.
- 28 A questo proposito, dalla discussione dinanzi alla Corte è risultato che bottiglie identiche alla «Bocksbeutel» o che presentano, rispetto a questa, differenze impercettibili al consumatore sono tradizionalmente impiegate per lo smercio dei vini originari di talune regioni italiane. L'esclusiva dell'uso di un tipo di bottiglia, garantita da una normativa nazionale in uno Stato membro, non è pertanto opponibile all'importazione di vini originari di un altro Stato membro, confezionati in bottiglie di forma identica o simile in ragione di un uso correttamente e tradizionalmente praticato in questo Stato membro.
- 29 Il governo della Repubblica federale di Germania sostiene che la messa in commercio di vini di provenienza diversa nello stesso tipo di bottiglia può indurre in errore i consumatori. Va però rilevato che le disposizioni comuni-

tarie relative all'etichettatura dei vini, e in particolare gli artt. 12-18 del regolamento n. 355/79, concernenti l'etichettatura dei vini di qualità prodotti in regioni determinate, costituiscono una normativa particolarmente elaborata, che consente di evitare le confusioni temute.

- 30 La prima questione va pertanto risolta come segue: l'art. 30 del Trattato dev'essere interpretato nel senso che l'applicazione, da parte di uno Stato membro, all'importazione di vini originari di un altro Stato membro, di una normativa nazionale che riservi l'impiego di bottiglie aventi una determinata forma a taluni produttori nazionali costituisce misura di effetto equivalente a una restrizione quantitativa qualora l'impiego di bottiglie aventi la stessa forma o una forma simile sia conforme ad un uso correttamente e tradizionalmente praticato nello Stato d'origine.

Sull'art. 36 del Trattato (seconda questione)

- 31 Con la seconda questione il giudice nazionale chiede, in sostanza, se l'applicazione di una normativa che riservi l'impiego di bottiglie aventi una determinata forma a una categoria di produttori nazionali di vino possa essere giustificata da una delle deroghe al principio fondamentale della libera circolazione delle merci contemplate dall'art. 36 del Trattato.

- 32 A questo proposito il governo della Repubblica federale di Germania ha sostenuto, in primo luogo, che il § 17 del regolamento sul vino è giustificato da motivi di ordine pubblico, ai sensi dell'art. 36 del Trattato, poiché commina sanzioni penali per il caso di inosservanza di quanto da esso prescritto.

- 33 Occorre osservare che non basta, perché una normativa rientri nella nozione di ordine pubblico ai sensi dell'art. 36 del Trattato, che essa stabilisca sanzioni penali.

- 34 Il governo della Repubblica federale di Germania ha in secondo luogo asserito che la presentazione del vino della Franconia e del Baden nella «bottiglia Bocksbeutel originale» costituisce un'indicazione indiretta di provenienza geografica e, di conseguenza, un diritto di proprietà industriale e commerciale dei produttori aventi sede nella regione determinata, diritto che la normativa controversa può validamente tutelare.

- 35 A questo proposito è sufficiente, senza che occorra risolvere i problemi giuridici sollevati con questa asserzione, rilevare che comunque i produttori che impiegano tradizionalmente bottiglie di una determinata forma non possono richiamarsi efficacemente ad un diritto di proprietà industriale e commerciale per opporsi all'importazione di vini originari di un altro Stato membro e confezionati in bottiglie identiche o simili in forza di usi correttamente e tradizionalmente praticati in questo Stato.
- 36 Il governo della Repubblica federale di Germania ha infine fatto presente che l'associazione tedesca «Frankenwein-Frankenland e. V.», che ha lo scopo, in particolare, di garantire la tutela del diritto dell'impiego esclusivo della «Bocksbeutel» per l'imbottigliamento del vino della Franconia, ha depositato il 4 giugno 1978 un segno distintivo consistente nella riproduzione di una «Bocksbeutel originale» con un'etichetta figurata. Esso ne deduce che detta associazione è titolare di un diritto di proprietà industriale e commerciale e che il valore del segno distintivo depositato sarebbe compromesso se la «Bocksbeutel» originale potesse essere usata per l'imbottigliamento di vini di altra provenienza.
- 37 Occorre notare, su questo punto, che il deposito, da parte di un'associazione di produttori, di un segno distintivo consistente nella riproduzione di una bottiglia avente una determinata forma con un'etichetta figurata e la tutela che ne deriva sono del tutto irrilevanti ai fini della questione se una normativa nazionale che riservi l'uso di una bottiglia della stessa forma ai produttori di vini di talune regioni sia giustificata in forza dell'art. 36 del Trattato.
- 38 La seconda questione del giudice nazionale va pertanto così risolta: l'art 36 del Trattato dev'essere interpretato nel senso che le misure di effetto equivalente a restrizioni quantitative all'importazione derivanti da una normativa nazionale che riservi l'impiego di bottiglie aventi una determinata forma a taluni produttori o commercianti nazionali non possono essere giustificate:
- da motivi di ordine pubblico, indipendentemente dal fatto che detta normativa commini o no sanzioni penali;
 - da motivi attinenti alla tutela della proprietà industriale e commerciale, in quanto siffatte bottiglie sono tradizionalmente usate dai produttori nazio-

nali, qualora bottiglie identiche o simili siano impiegate in un altro Stato membro in forza di usi correttamente e tradizionalmente praticati nel commercio di vini provenienti da questo Stato.

Sulle spese

- 39 Le spese sostenute dal governo della Repubblica federale di Germania, dal governo della Repubblica italiana e dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Il presente procedimento, nei confronti delle parti nella causa principale, ha la natura di un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, al quale spetta quindi statuire sulle spese.

Per questi motivi,

LA CORTE,

pronunziandosi sulle questioni sottopostele dal Landgericht di Monaco di Baviera II, con ordinanza 28 gennaio 1983, dichiara:

- 1° L'art. 30 del Trattato dev'essere interpretato nel senso che l'applicazione, da parte di uno Stato membro, all'importazione di vini originari di un altro Stato membro, di una normativa nazionale che riservi l'impiego di bottiglie aventi una determinata forma a taluni produttori nazionali costituisce misura di effetto equivalente a una restrizione quantitativa qualora l'impiego di bottiglie aventi la stessa forma o una forma simile sia conforme ad un uso correttamente e tradizionalmente praticato nello Stato d'origine.
- 2° L'art. 36 del Trattato dev'essere interpretato nel senso che le misure di effetto equivalente a restrizioni quantitative all'importazione derivanti da una normativa nazionale che riservi l'impiego di bottiglie aventi una determinata forma a taluni produttori o commercianti nazionali non possono essere giustificate:
 - da motivi di ordine pubblico, indipendentemente dal fatto che detta normativa commini o no sanzioni penali;

- da motivi attinenti alla tutela della proprietà industriale e commerciale, in quanto siffatte bottiglie sono tradizionalmente usate dai produttori nazionali, qualora bottiglie identiche o simili siano impiegate in un altro Stato membro in forza di usi correttamente e tradizionalmente praticati nel commercio di vini provenienti da questo Stato.

| | | | |
|--------------------|----------|--------|-----------|
| Mertens de Wilmars | Koopmans | Galmot | Pescatore |
| Mackenzie Stuart | O'Keeffe | Bosco | Due |
| | | | Everling |

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo, il 13 marzo 1984.

Per il cancelliere

J. A. Pompe

Cancelliere aggiunto

Il presidente

J. Mertens de Wilmars

CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
SIR GORDON SLYNN
DEL 24 GENNAIO 1984 ¹

*Signor Presidente,
signori Giudici,*

il sig. Prantl, cittadino italiano, dirige un'impresa avente sede nella Repubblica federale di Germania. Egli veniva rinviato a giudizio dinanzi all'Amtsgericht di Miesbach con l'imputazione di aver venduto o detenuto per la vendita in Germania, fra il 3 dicembre 1980 e il 10 settembre 1981, vino rosso italiano contenuto in bottiglie del tipo «Bocksbeu-

tel», in violazione del § 17 del regolamento sul vino (Wein-Verordnung) del 1971. Questa disposizione vieta la messa in commercio nelle Bocksbeutel di tipo tradizionale di vini diversi da quelli di qualità, prodotti in regioni determinate, originari della Franconia e di talune altre zone di produzione. L'infrazione di detto divieto può essere punita con la pena detentiva o con ammenda.

Il Prantl veniva prosciolto con la motivazione che, sebbene le bottiglie da lui impiegate fossero del tipo Bocksbeutel tra-

¹ — Traduzione dall'inglese.